
FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE
(Le Condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico)

Sezione I° : Informazioni sull'Intermediario

FINAMCA S.p.A.
 Sede Legale: Via Flaminia n° 357 – 00196 ROMA
 Tel. 00 39 063236781 – 00 39 063236742 – Fax 00 39 063207885 – Sito www.finamca.it - email info@finamca.it
 Numero Iscrizione Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. n° 158
 Reg. Soc. Trib. Di Roma n° 1415/89
 Repertorio Economico Amm. C.C.I.A.A. n° 671761
 Codice Fiscale e Partita Iva 03523511008
 Cod. ABI 31716
 Capitale Sociale EURO 2.000.000,00 - i.v.
 Ufficio reclami
 Via Flaminia n° 357 – 00196 ROMA Tel. 00 39 063236781 – 00 39 063236742 – Fax 00 39 063207885
 email: reclami@finamca.it

Sezione II°: Che cos'è il contratto di sconto di portafoglio commerciale

Lo sconto di portafoglio commerciale è quella operazione con la quale una Banca o un Intermediario Finanziario (finanziatore), previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione prevede che il credito sia presentato sotto forma di cambiali, tratte accettate o anticipo fatture. L'importo anticipato viene erogato al cliente, al netto delle competenze (commissioni e interessi) dopo l'elaborazione delle cambiali presentate.
 La **funzione economica** di questa operazione è quella di finanziare persone fisiche o imprese che lo richiedano per lo svolgimento della loro attività professionale o d'impresa. Lo sconto di portafoglio commerciale ha la

struttura di un contratto reale, che si perfeziona con l'accordo delle parti e la "datio" della somma stabilita.
 Nel caso di specie, si parla di sconto di portafoglio commerciale concesso dalla Banca o dall'Intermediario, a persone fisiche e/o imprese, per supportare il piano di investimenti inerenti la propria attività imprenditoriale, commerciale, professionale, ecc. Registrosi ed in genere le risultanze contabili della società finanziatrice faranno, salvo errori od omissioni, prova anche contro terzi in qualsiasi sede e grado di giurisdizione per la determinazione del valore del finanziamento.

Sezione II°bis: Quali sono le caratteristiche ed i rischi tipici del servizio o dell'operazione

I rischi tipici dell'operazione di sconto di portafoglio commerciale sono, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, di natura contrattuale ed economica-finanziaria.
Sul piano contrattuale il cliente-scontatario si assume l'obbligo della restituzione della somma finanziata, nel rispetto delle scadenze e con gli interessi pattuiti, rischiando in caso contrario l'addebito degli interessi di mora, e/o anche l'addebito dell'eventuale penale prevista. Le scadenze possono essere formalizzate, sul piano documentale, da effetti cambiari a data, ciascuno per un importo pari ad una quota capitale e agli interessi pattuiti. Con la sottoscrizione del contratto il cliente autorizza la Finanziaria a mettere all'incasso ogni effetto alla scadenza indicata per il rimborso delle varie rate dello sconto di portafoglio commerciale, senza alcun ulteriore preavviso. Il cliente-scontatario resta, comunque, responsabile per le personali vicende della sua attività economico-finanziaria, con il rischio dunque di decadere dal beneficio del termine e di essere costretto a restituire immediatamente la somma mutuata, laddove diminuiscano le garanzie date o promesse alla Finanziaria.

Sul piano economico e finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare esigenze di finanziamento, il cliente si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di sconto di portafoglio commerciale a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a rimborsare per tutta la durata del contratto il prestito rateizzato, con i relativi interessi.
 Nel caso in cui l'ammontare delle rate dello sconto di portafoglio commerciale sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali, ad es., l'Euribor), si assume il rischio che dette rate possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Sezione III°: Principali condizioni economiche. Quali sono i costi del servizio o dell'operazione

Il corrispettivo di questa operazione di sconto di portafoglio commerciale è la controprestazione, da parte del , del pagamento degli interessi sulla somma finanziata, nonché del rimborso di tutte le spese e/o commissioni necessarie per le attività preliminari di istruttoria e successive (notifiche, erariali, etc.) inerenti allo svolgimento del rapporto contrattuale, appositamente dettagliate nel contratto.
E' fatto espresso divieto, in capo alla Finanziaria, di pattuire un tasso usurario. Ai sensi del D.Legsv. n.141/2010 l'Intermediario non potrà mai determinare i tassi operando un rinvio agli usi, così come non potrà applicare condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate, pena la nullità della pattuizione.
 Inoltre, in caso di ritardato pagamento delle rate mensili rispetto alle scadenze stabilite in contratto, decorrono anche gli interessi di mora al tasso del 0,00000% computati esclusivamente sulla sorte capitale del credito e comunque nella misura massima dei tassi soglia pubblicati trimestralmente dall'Autorità di Vigilanza (www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/) e comunque entro il limite del tasso soglia valido nel periodo, rispettosa delle indicazioni di cui ai "Chiarimenti Banca d'Italia. del 3 Luglio 2013", per tutto il periodo dalla scadenza di ciascuna singola rata al momento dell'effettivo pagamento, nonché sono eventualmente dovute le spese di recupero giudiziale, nei limiti delle tariffe vigenti o dell'importo stabilito dal giudice sempre nel rispetto del tasso soglia valevole per il periodo.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
 Quanto può costare il finanziamento– Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

<p>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): max 25,00%</p> <p>Nel calcolo del TAEG sono compresi il tasso di interesse, l'imposta sostitutiva, marche cambiali, le spese di valutazione e istruttoria, di organizzazione/strutturazione e/o gestione di finanziamento, di riscossione della rata e le spese di perizia (ove applicate). Oltre a tali costi vanno considerati altri costi quali le spese per la stipula del contratto e, quando presente, dell'iscrizione ipotecaria, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.</p>

CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE

Anticipi e sconti commerciali Altri finanziamenti	TEG trimestrale non superiore ai tassi soglia (consultabile presso il sito: www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/)
Durata	Min: 30 giorni Max: 60 mesi
Tan	11,00%
Spese di istruttoria	Da € 0,00 a € 1.000,00
Spese incasso titoli (commissioni di incasso)	Da € 0,00 a € 15,00
Valute applicate per l'imputazione degli interessi	25 gg
Marche cambiali	12 % dell'importo montante
Imposta sostitutiva	0,25 % dell'importo erogato fino ad €. 6.400 €. 16,00 oltre importo erogato di €. 6.400
Diritto di distinta	Da € 0,00 a € 50,00
Rimborso spese documentate sostenute da Finamca o anche per servizi forniti anche da terzi per visure ipotecarie, catastali, camerali, registro, informazioni protesti, consultazione archivi (motorizzazione, PRA, anagrafe comunale, collocamento), perizia, bolli per oneri erariali e valori bollati, tutti gli importi richiesti dalle normative vigenti, spese postali e di notifica (invio fattura, uno o più rendiconti) e spese notarili.	Come da documenti spese sostenute
Spese relative alle comunicazioni ai sensi dell'Art.127 Bis TUB, in base al D.Legsv n.141/2010 effettuate con strumenti diversi dalla comunicazione informatica	€ 5,00 ognuna.
Commissioni estinzione anticipata sul capitale residuo	0,50% per operazioni con scadenze residue inferiori a 12 mesi e 1,00% per operazioni con scadenze residue superiori a 12 mesi.
Commissione di richiamo titoli	Da € 5,00 a € 30,00
Ricerca e fotocopia contratti e fatture, servizio a richiesta del cliente di duplicazione e copia.	€. 30,00 per ognuna

EVENTUALI ONERI SOSTENUTI DALLA SOCIETA'

Rimborso spese documentate sostenute da Finamca o anche per servizi forniti anche da terzi per visure ipotecarie, catastali, camerali, registro, informazioni protesti, consultazione archivi (motorizzazione, PRA, anagrafe comunale, collocamento), perizia, bolli per oneri erariali e valori bollati, tutti gli importi richiesti dalle normative vigenti, spese postali e di notifica (invio fattura, uno o più rendiconti) e spese notarili.	Nella misura dei costi documentati sostenuti dalla Società
Rimborso spese per richiamo titoli come addebitati, spese sostenute dalla Finamca per commissioni riconosciute ai corrispondenti bancari o notarili.	Nella misura dei costi documentati sostenuti dalla Società
Rimborso spese su insoluti o protestati come addebitati, spese sostenute dalla Finamca per commissioni riconosciute ai corrispondenti bancari o notarili.	Nella misura dei costi sostenuti documentati dalla Società

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108 del 03/1996), relativo alle operazioni di sconto di portafoglio commerciale, può essere consultato sul cartello affisso nella sala riunioni e stipule o sul sito internet della Società.
 Se trattasi di offerta fuori sede, il TEGM corrisponde a quello contenuto nel documento consegnato al cliente dall'agente/mediatore in fase precontrattuale.
 Può essere richiesto al Cliente il rilascio di garanzie e/o effetti cambiali a fronte dell'obbligo di rimborso dello sconto di portafoglio commerciale e delle altre obbligazioni.

Sezione IV^o: Principali clausole contrattuali che regolano l'operazione.

Di seguito si riporta in forma sintetica il contenuto delle **più significative clausole contrattuali**, fermo restando che per i rapporti fra le parti farà fede esclusivamente la formulazione del contenuto contrattuale sottoscritto, salva l'applicazione di norme di legge inderogabili.

Obblighi del finanziatore: il Finanziatore ha l'obbligo di corrispondere al cliente una determinata somma, con le modalità convenute contrattualmente, nonché l'obbligo di non ostacolare, anche con patti successivi al contratto, l'eventuale esercizio del *diritto di surroga* da parte del cliente, né di renderlo in alcun modo oneroso applicando penali e/o altri oneri di qualsiasi natura.

Obblighi del cliente scontatario: il cliente scontatario è obbligato alla restituzione rateizzata dell'importo finanziato, comprensivo degli interessi maturati e nel rispetto delle scadenze pattuite, tramite le modalità descritte nell'allegato contratto. Inoltre, il cliente scontatario:

- deve corrispondere tutte le spese, oneri ed interessi addebitati in contratto dal Finanziatore;

- deve adoperarsi per il mantenimento delle proprie condizioni e garanzie economico-finanziarie, per non rischiare la decadenza dal termine;

- deve versare al Finanziatore, in caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata rispetto alla scadenza pattuita, l'interesse di mora nella percentuale sopra descritta.

In caso di violazione di uno degli obblighi contrattuali, il Finanziatore ha facoltà di risoluzione anticipata.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: dal momento in cui il cliente scontatario ha corrisposto alla Finamca tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all'ordinario piano di ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 30 giorni.

Garanzia fideiussoria: A garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di sconto di portafoglio commerciale, la società finanziatrice potrà chiedere al cliente di prestare in suo favore, fideiussione bancaria o da parte di terzo.. La durata della fideiussione è pari al termine delle obbligazioni principali. La garanzia fideiussoria si estende anche a tutti gli accessori del debito principale, più precisamente: pagamento della penale; eventuale risarcimento del maggior danno nel caso di inadempimento del cliente; interessi dovuti dal cliente.

Avallo: A garanzia delle obbligazioni tutte contratte dal cliente col presente accordo il/i avallante/i, che sottoscrive/ono gli effetti cambiari in qualità di avallante/i di girata e/o garantisce/ono per le fatture anticipate, si obbliga/no a garantirne il pagamento sia in linea capitale, che per quanto riguarda gli interessi maturati e gli accessori tutti.

Clausola penale: In caso di risoluzione e comunque in ogni altro caso di inadempimento del presente contratto, il Cliente sarà tenuto a pagare in favore della società finanziatrice, ex Art.1382 C.C., una penale pari ad Euro 90,00 (novanta/00) per ogni singolo effetto insoluto, che il cliente riconosce pari ad equità, fatto salvo ogni ulteriore e maggior danno.

Risoluzione contrattuale con conseguente decadenza dal beneficio del termine: in tutti i casi in cui il cliente non adempia anche a uno solo degli obblighi contrattuali, ovvero in caso di mancata osservanza anche di uno soltanto dei termini o delle condizioni fissate, il contratto si intenderà risolto con l'obbligo della restituzione di quanto eventualmente corrisposto già dal finanziatore, con gli interessi di mora, oltre a subire la decadenza dal beneficio del termine.

Clausola risolutiva espressa: le parti convengono espressamente che il contratto risolva di diritto ex. art. 1456 c.c. in caso di ritardato od omesso rimborso alla scadenza, oppure in mancanza o con ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni dalla stipula nella prestazione delle garanzie pattuite o diminuzione considerevole della garanzia patrimoniale prestata. Costituirà, altresì, causa di risoluzione *ipso iure* del contratto, il venir meno delle garanzie accessorie richieste ed acquisite dal finanziatore

Estinzione anticipata:

Il cliente scontatario ha facoltà di estinguere anticipatamente l'operazione di sconto di portafoglio commerciale, in qualsiasi momento, previo invio di comunicazione con lettera raccomandata A/R almeno trenta giorni prima la successiva scadenza, corrispondendo al finanziatore il capitale residuo nonché gli interessi ed ulteriori oneri pattuiti maturati fino al momento dell'avvenuta estinzione, oltre lo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per operazioni con scadenze residue inferiori a 12 mesi e l'1,00% (uno per cento) per operazioni con scadenze residue superiori a 12 mesi.

Diritto di recesso dal contratto di sconto di portafoglio commerciale da parte del cliente:

Il Cliente ha diritto di recedere, senza penali e spese di chiusura, dal presente contratto, estinguendolo anticipatamente, previo invio di comunicazione con lettera raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenza rata successiva. In tal caso, si obbliga a rimborsare alla

FINAMCA S.p.a. quanto eventualmente corrisposto, in linea capitale, oltre agli interessi maturati e dedotte le rate già versate, senza spese di chiusura.

Se il contratto è stato pattuito a tempo indeterminato, il cliente avrà diritto a recedere dallo stesso in ogni momento, senza penalità e senza spese.

Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali: nel rispetto di quanto disposto dall'art. 118 T.U.B., come modificato dal D.Legsv. 141/2010, in caso di variazioni unilaterali apportate dalla Finanziaria alle condizioni contrattuali, il Cliente ha diritto, altresì, di recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per la loro attuazione e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente applicate.

Facoltà di surrogazione nel contratto: diritto di portabilità' (d.legsv.141/2010 e succ. mod.)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.120 quater TUB, come mod. dal D.Legsv.n.141/2010, il cliente ha la facoltà di surroga ex art.1202 C.C., trasferendo il contratto, con le già concordate garanzie personali e/o reali, ad un nuovo Intermediario mutuante (*c.d. "portabilità"*).

La Finanziaria, in caso di esercizio del diritto di surroga, non applicherà al cliente spese, commissioni, e/o costi di ogni genere per l'esecuzione delle formalità connesse alla suddetta operazione.

I rapporti tra il finanziatore originario ed il mutuante surrogato dovranno essere improntati a criteri di massima collaborazione, per la riduzione dei tempi e degli adempimenti connessi alla procedura di surrogazione.

Se la procedura di surrogazione non si perfeziona entro il termine di trenta gg. dalla richiesta d' avvio, il finanziatore originario sarà tenuto a risarcire il cliente nella misura dell'1% del valore dell'operazione di sconto di portafoglio commerciale per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo il diritto di rivalsa del finanziatore originario sul mutuante surrogato se il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

Qualunque patto, anche posteriore al contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surroga, è nullo.

Diritto di opposizione al contenuto della comunicazione periodica:

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 T.U.B., il cliente ha il diritto di contrapporsi al contenuto della comunicazione periodica inoltrategli dal finanziatore, tramite opposizione scritta, entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Il cliente, ha inoltre il diritto, in ogni momento del rapporto, di cambiare la tecnica di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio offerto dal finanziatore.

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie: per le eventuali controversie sorte con il finanziatore, il cliente ha facoltà di esporre reclamo rivolgendosi all'apposito UFFICIO RECLAMI dell'Intermediario istituito presso la propria sede in Roma Via Flaminia 357 00196, telefoni 063236781 e 0603236742, fax 063207885, reclami@finamca.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario presso l'ufficio sito in Roma Via Flaminia 357 00196, telefoni 063236781 e 0603236742, fax 063207885, email info@finamca.it

Mediazione: In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, è possibile per le parti concordare di rivolgersi a un organismo di mediazione e conciliazione iscritto nel Registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010, tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il cliente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal relativo articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Foro competente: qualora il cliente intenda rivolgersi al giudice per la risoluzione delle controversie sorte con il finanziatore, si da atto che il foro competente è esclusivamente quello di Roma come risultante dal contratto di sconto di portafoglio commerciale allegato al presente.

Guide pratiche: la Società mette a disposizione della clientela la Guida pratiche sull'Arbitro Bancario Finanziario conforme a quella pubblicata dalla Banca d'Italia e scaricabile anche dal sito internet

Sezione V^o: Legenda

Finanziatore:	Società che corrisponde la somma finanziata
Cliente/scontatario:	Soggetto richiedente l'anticipazione di portafoglio commerciale e beneficiario della somma corrisposta dall'intermediario.
Offerta fuori sede:	La promozione e il collocamento di operazioni e servizi finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del finanziatore
Clausola penale:	Particolare clausola del contratto, espressione del patto con cui, in via forfettaria e preventiva, si determina a carico del Cliente, l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento.
TAN:	Tasso annuo nominale. E' il tasso di interesse che remunera il capitale erogato e si intende riferito all'anno civile;
TAEG:	Tasso annuo effettivo globale.
TEG:	Tasso effettivo globale.
TEGM:	Tasso Effettivo Globale Medio. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura.
Diritto di surroga ("Portabilità"):	Facoltà riconosciuta al cliente-debitore, ai sensi dell'Art.1202 C.C., di trasferire il contratto finanziario ad altro Intermediario, mantenendo le garanzie personali e reali patuite, senza penali e/o altri oneri aggiuntivi.
Valuta:	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi rispettivamente per il beneficiario e il pagatore.
Tasso soglia:	Limite rilevato dalle competenti Autorità, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari;
Interesse di mora:	Tasso d'interesse da corrispondersi nel caso di ritardato pagamento.
Parametro di indicizzazione:	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
Fideiussione:	E' il negozio giuridico, fonte di un'obbligazione di garanzia personale, con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Avallo:	E' la garanzia cartolare del pagamento che risulta dovuto in base al titolo di credito (assegno o cambiale): viene assunta dal garante con la firma apposta sul titolo e preceduta dalla formula "per avallo" o altra equivalente.
Cambiale:	E' un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma in denaro alla data ivi indicata come "data di scadenza".
Garanzia cambiaria:	Si ha quando la cambiale viene rilasciata dal cliente a copertura del rimborso rateale dell'operazione di sconto di portafoglio commerciale erogato dalla società finanziatrice, in modo che quest'ultima possa incassare immediatamente tali effetti, alla loro scadenza.
ABF:	Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra la clientela e l'Intermediario, disponibile in alternativa al ricorso al giudice, da non confondere con la conciliazione e l'arbitrato.
Ufficio Reclami:	Ufficio istituito appositamente dall'Intermediario per ricevere ed istruire i ricorsi/reclami presentati dalla clientela prima del loro accesso all'ABF.
Foro competente:	Autorità giudiziaria indicata come competente a giudicare eventuali controversie in merito all'applicazione e/o interpretazione del contratto.

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo antecedentemente alla stipula del contratto.

Data _____

Firma _____